REGOLAMENTO (CEE) N. 1725/87 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1987

che stabilisce per la campagna 1987/1988 gli elementi destinati a garantire, nel settore dei cereali e del riso, la protezione dell'industria di trasformazione applicabile negli scambi tra la Spagna e la Comunità a dieci

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 487/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le regole generali relative agli elementi destinati a garantire, nel settore dei cereali e del riso, la protezione dell'industria di trasformazione e che fissa tali elementi validi per la Spagna [1], in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 78, paragrafo 3 dell'atto di adesione, i suddetti elementi devono essere soppressi progressivamente, riducendo del 12,5 % l'elemento di base all'inizio di ciascuna delle otto campagne di commercializzazione successive all'adesione ; che ogni riduzione deve essere applicata all'inizio della campagna riguardante specificamente il prodotto in questione ;

considerando che occorre calcolare per i settori rispettivamente dei cereali e del riso gli elementi fissi applicabili negli scambi tra la Spagna e la Comunità a dieci durante la campagna di commercializzazione 1987/1988,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per i prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n. 2727/75 [2] e 1418/76 [3], gli elementi destinati a garantire la protezione dell'industria di trasformazione, menzionati all'articolo 78 dell'atto di adesione, riscossi all'importazione nella Comunità a dieci in provenienza dalla Spagna e all'importazione in Spagna in provenienza dalla Comunità a dieci, sono indicati, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 1° luglio 1987 per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2727/75 e dal 1° settembre 1987 per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1418/76.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 14.

(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 166 del 25. 11. 1976, pag. 1.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Elementi fissati in ECU/t	
		Comunità a dieci	Spagna
07.06	Radici di manioca, di arrow-root e di salep, topinambour, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi ; midollo della palma a sago :		
	A. Radici di manioca, di arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, escluse le patate dolci :		
	I. anche secchi o tagliati in pezzi o a fette, ma non altrimenti trasformati	—	—
	II. altri, compresi gli agglomerati (pellets)	2,27	2,27
10.06	Riso :		
	B. altri		
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	a) Riso semilavorato :		
	1. a grani tondi	9,79	9,79
	2. a grani lunghi	9,73	9,73
	b) Riso lavorato :		
	1. a grani tondi	10,43	10,43
	2. a grani lunghi	10,43	10,43
11.01	Farine di cereali (1) :		
	A. di frumento o di frumento segalato	17,00	17,00
	B. di segala	17,00	17,00
	C. di orzo	4,53	4,53
	D. di avena	4,53	4,53
	E. di granturco :		
	I. avente tenore, in sostanze grasse, inferiore o uguale a 1,5 % in peso	4,53	4,53
	II. altra	2,27	2,27
	F. di riso	2,27	2,27
	G. altre	2,27	2,27
11.02	Semole, semolini ; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati o in fiocchi, escluso il riso della voce n. 10.06 ; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati (1) :		
	A. Semole, semolini :		
	I. di frumento :		
	a) di frumento duro	17,00	17,00
	b) di frumento tenero	17,00	17,00
	II. di segala	4,53	4,53
	III. di orzo	4,53	4,53
	IV. di avena	4,53	4,53
	V. di granturco :		
	a) aventi tenore, in sostanze grasse, inferiore o uguale a 1,5 % in peso :		
	1. destinati all'industria della birra	4,53	4,53
	2. altri	4,53	4,53
	b) altri	2,27	2,27
	VI. di riso	2,27	2,27
	VII. altri	2,27	2,27

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Elementi fissati in ECU/t	
		Comunità a dieci	Spagna
11.02 *(segue)*	B. Cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati :		
	I. di orzo o di avena :		
	a) mondati (decorticati o pilati) :		
	1. di orzo	2,27	2,27
	2. di avena :		
	aa) Avena spuntata	2,27	2,27
	bb) altri	2,27	2,27
	b) mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « Grutten ») :		
	1. di orzo	2,27	2,27
	2. di avena	2,27	2,27
	II. altri cereali :		
	a) di frumento	2,27	2,27
	b) di segala	2,27	2,27
	c) di granturco	2,27	2,27
	d) altri	2,27	2,27
	C. Cereali perlati :		
	I. di frumento	2,27	2,27
	II. di segala	2,27	2,27
	III. di orzo	4,53	4,53
	IV. di avena	2,27	2,27
	V. di granturco	2,27	2,27
	VI. altri	2,27	2,27
	D. Cereali soltanto spezzati :		
	I. di frumento	2,27	2,27
	II. di segala	2,27	2,27
	III. di orzo	2,27	2,27
	IV. di avena	2,27	2,27
	V. di granturco	2,27	2,27
	VI. altri	2,27	2,27
	E. Cereali schiacciati ; fiocchi :		
	I. di orzo o di avena :		
	a) Cereali schiacciati :		
	1. di orzo	2,27	2,27
	2. di avena	2,27	2,27
	b) Fiocchi :		
	1. di orzo	4,53	4,53
	2. di avena	4,53	4,53
	II. di altri cereali :		
	a) di frumento	4,53	4,53
	b) di segala	4,53	4,53
	c) di granturco	4,53	4,53
	d) altri :		
	1. Fiocchi di riso	4,53	4,53
	2. non nominati	4,53	4,53

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Elementi fissati in ECU/t	
		Comunità a dieci	Spagna
11.02 *(segue)*	F. Agglomerati (pellets) :		
	I. di frumento	4,53	4,53
	II. di segala	4,53	4,53
	III. di orzo	4,53	4,53
	IV. di avena	4,53	4,53
	V. di granturco	4,53	4,53
	VI. di riso	2,27	2,27
	VII. altri	2,27	2,27
	G. Germi di cereali, schiacciati, in fiocchi o macinati :		
	I. di frumento	4,53	4,53
	II. altri	4,53	4,53
11.04	Farine di legumi da granella, secchi compresi nella voce n. 07.05 o della frutta comprese nel capitolo 8 ; farine e semolini di sago o di radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06 :		
	C. Farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06 :		
	I. denaturati	2,27	2,27
	II. altri :		
	a) destinati alla fabbricazione dell'amido o della fecola	15,41	15,41
	b) non nominati	15,41	15,41
11.07	Malto, anche torrefatto :		
	A. non torrefatto :		
	I. di frumento :		
	a) presentato sotto forma di farina	8,16	8,16
	b) altro	8,16	8,16
	II. altro :		
	a) presentato sotto forma di farina	8,16	8,16
	b) non nominato	8,16	8,16
	B. torrefatto	8,16	8,16
11.08	Amidi e fecole ; inulina :		
	A. Amidi e fecole :		
	I. Amido di granturco	15,41	15,41
	II. Amido di riso	23,12	23,12
	III. Amido di frumento	15,41	15,41
	IV. Fecola di patate	15,41	15,41
	V. altri	15,41	15,41
11.09	Glutine di frumento, anche allo stato secco	136,01	136,01
17.02	Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, ache misti con miele naturale ; zuccheri e melassi caramellati :		
	B. Glucosio e sciroppi di glucosio ; malto-destrina e sciroppo di malto-destrina :		
	II. altri :		
	a) in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	72,54	72,54
	b) non nominati	49,87	49,87
	F. Zuccheri e melassi, caramellati :		
	II. altri :		
	a) in polvere, anche agglomerata	72,54	72,54
	b) non nominati	49,87	49,87

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Elementi fissati in ECU/t	
		Comunità a dieci	Spagna
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :		
	F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati :		
	II. di glucosio e di malto-destrina	49,87	49,87
23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi :		
	A. di cereali :		
	I. di granturco o di riso :		
	a) aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 % in peso	4,50	4,50
	b) altri	4,50	4,50
	II. di altri cereali :		
	a) aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 %, in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	4,50	4,50
	b) altri	4,50	4,50
23.03	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero ; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli ; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili :		
	A. Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca :		
	I. superiore a 40 % in peso	136,01	136,01
23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :		
	B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari :		
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :		
	a) non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie, inferiore o uguale a 10 % :		
	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	8,16	8,16
	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	8,16	8,16
	b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % :		
	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	8,16	8,16
	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	8,16	8,16
	c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % :		
	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	8,16	8,16
	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	8,16	8,16

(1) Ai fini della distinzione fra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02, da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A, dall'altro, si considera che rientrino nelle voci 11.01 e 11.02 i prodotti aventi simultaneamente :

— un tenore di amido (determinato mediante il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore a 45 % (in peso) sulla materia secca,

— un tenore di ceneri (in peso), sulla materia secca (detratte le materie minerali che vi fossero state eventualmente aggiunte) inferiore o uguale a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena e a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano in ogni caso nella voce 11.02.